

Sommario

1. NATURA DELL'ISTITUTO E RELATIVO QUADRO NORMATIVO – MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.LGS 10 MARZO 2023 N. 24.....	2
2. DEFINIZIONI	3
3. SCOPO E FINALITA' DEL DOCUMENTO.....	5
4. I CANALI INTERNI PER LA SEGNALEZIONE: LA PROCEDURA INFORMATICA.	5
4.1. LA PROCEDURA ORALE E RELATIVO PROCESSO VERBALE.....	7
5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	8
6. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO.....	9
7. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALEZIONE.....	10
8. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
9. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO	11
10. MISURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE.....	12
10.1. LIMITI ALL'OPERATIVITA' DELLE MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALEANTE	13
10.2. DIVIETO DI RITORSIONI	13
10.3. MISURE DI SOSTEGNO.....	15
11. CANALE ESTERNO PER LE SEGNALEZIONI	15
12. NORMA FINALE	16

1. NATURA DELL'ISTITUTO E RELATIVO QUADRO NORMATIVO – MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.LGS 10 MARZO 2023 N. 24

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente, ed a chiunque segnali violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

In particolare, il *whistleblower* è la persona fisica che segnala o divulga pubblicamente ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

La finalità primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione i possibili rischi di irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza.

La segnalazione (cd. *whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”, ha abrogato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo una serie di innovazioni nella disciplina dell'istituto del *Whistleblowing*.

Alla citata abrogazione ha fatto seguito una disciplina organica dell'istituto, con particolare riferimento alla tutela delle persone che segnalano illeciti ed irregolarità.

In particolare sono stati istituiti canali di segnalazione interna, da intendersi come strumenti che consentano e garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «**Istituto**»: Istituto Superiore di Sanità;
- b) «**RPCT**»: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto;
- c) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, consistenti in:
 - 1) illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
 - 3) Irregolarità costituenti “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
 - 4) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
 - 5) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - 6) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 7) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.



d) «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Istituto con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli ricadenti nell'ambito soggettivo di cui all'art. 5 del presente Regolamento e considerati dal D.Lgs. n. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

e) «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

f) «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno dell'Istituto, di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

g) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno dell'ANAC, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023 e all'art. 11 del presente Regolamento;

h) «**divulgazione pubblica**» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

i) «**persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna), la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

l) «**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all' interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

m) «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

n) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al presente Regolamento, attraverso cui, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

n) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e



che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

o) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

p) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

q) «**ANAC**»: Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. SCOPO E FINALITA' DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalatore chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Il presente documento è finalizzato, in particolare, a disciplinare il canale di segnalazione interna, attraverso:

1. La segnalazione in forma scritta, attraverso la procedura informatica all'uopo predisposta (piattaforma on-line);
2. La segnalazione in forma orale, attraverso, alternativamente, le linee telefoniche o incontro diretto su richiesta. In ciascuno di tali casi, viene redatto processo verbale della segnalazione.

4. I CANALI INTERNI PER LA SEGNALEZIONE: LA PROCEDURA INFORMATICA.

Con riferimento punto n. 1) del precedente art. 3, va rilevato come l'Istituto si sia dotato di una propria "piattaforma" di gestione delle segnalazioni, cui è possibile accedere dal sito iss.it al seguente percorso: sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione", "Whistleblowing".

A seguito – tuttavia – della disponibilità della piattaforma *open source* adoperata da ANAC per le segnalazioni di whistleblowing, si è scelto di utilizzare tale canale di segnalazione interna, che va a sostituire il vecchio applicativo.



Viene utilizzata, nello specifico, una piattaforma informatica crittografata che utilizza *GlobaLeaks*, software *open-source* per il *whistleblowing*. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sono previste due modalità di accesso alla piattaforma da parte del segnalante:

- in forma completamente anonima, mediante accesso tramite il browser Tor, il quale non permette la memorizzazione degli indirizzi IP dei server che inviano le richieste, che saranno registrati all'interno dei log della piattaforma;
- in forma non anonima, mediante accesso tramite browser diverso da Tor, che memorizza gli indirizzi IP dei server dei segnalanti.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita lo stesso a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.



4.1. LA PROCEDURA ORALE E RELATIVO PROCESSO VERBALE

In alternativa alla segnalazione mediante la piattaforma informatica messa a disposizione on-line, il segnalante può rilasciare le sue dichiarazioni alla persona incaricata di ricevere la segnalazione (l'RPCT o personale da lui designato) mediante l'utilizzo della linea telefonica interna dell'Ente di cui ai recapiti pubblicati sul sito internet.

In tal caso, all'inizio dell'interlocuzione, la persona incaricata di ricevere la segnalazione somministra le seguenti informazioni preliminari:

- che la persona segnalante ha la facoltà di rimanere anonima in ogni fase del procedimento;
- che il contenuto dell'interlocuzione che in procinto di avvenire è una segnalazione di illeciti e di irregolarità disciplinata dalla normativa sul Whistleblowing, rimandando, per ulteriori approfondimenti, ai testi di legge di settore nonché al presente Regolamento pubblicato nella pagina del sito internet dedicata;
- che l'identità del segnalante, del soggetto facilitatore, della persona coinvolta e dei soggetti comunque menzionati nella segnalazione sono protette dalle misure di riservatezza previste dal presente Regolamento;
- che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che il segnalante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Autorità Nazionale Anticorruzione i fatti di tale presunta discriminazione;
- che i dati forniti nel corso della telefonata e nelle successive interlocuzioni o comunicazioni integrative verranno trattati in conformità con la normativa sulla protezione dei dati, così come previsto all'interno dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile sulla pagina del sito internet dedicata al Whistleblowing;
- che della segnalazione verrà redatto relativo processo verbale.

Delle summenzionate operazioni, del contenuto dell'interlocuzione mediante linea telefonica nonché di ogni altra integrazione della segnalazione, viene redatto processo verbale a cura dell'RPCT o della persona da lui designata.

La segnalazione può avvenire in via orale anche mediante incontro in forma privata, su richiesta del segnalante. In tale frangente, il segnalante può consegnare *brevi manu*, in triplice busta chiusa come sotto specificato, le proprie dichiarazioni.

In via residuale, la segnalazione può essere presentata anche a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una doppia busta chiusa. La prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi la dicitura “**All’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione riservata/personale**”. Il plico va quindi inviato all’Ufficio del Protocollo per la protocollazione riservata tramite autonomo registro di protocollo.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Le procedure di *whistleblowing* incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell’attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall’Ente o per conto dell’Ente.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l’attività lavorativa; in tale contesto la procedura è volta a garantire la maggiore platea possibile di soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all’ente.

Per tale motivo, possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;

La procedura protegge l’identità anche dei soggetti facilitatori e della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione.



6. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 24, la segnalazione è da intendersi come la “*comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni*”.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. E' necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa.

Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, anche corredate di allegazioni documentali, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie, così come dettagliatamente riportato all'art. 2 “definizioni” del presente regolamento.

Non rientrano nel presente regolamento le seguenti segnalazioni:

- segnalazioni palesemente prive di fondamento;
- segnalazioni di dominio pubblico o acquisite illegalmente;
- segnalazioni acquisite sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- segnalazioni aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;



- segnalazioni di violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;

- segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su: informazioni classificate, segreto professionale, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Istituto.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile per la prevenzione della corruzione essa va indirizzata al Direttore Generale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere in caso di evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati.



8. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e, nello specifico, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed il D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. (Codice Privacy).

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Inoltre, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR.

Agli interessati saranno somministrate adeguate informazioni privacy attraverso gli appositi canali predisposti dall'Istituto.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) individuato come persona autorizzata al trattamento dei dati personali e dal delegato al trattamento medesimo, all'uopo nominato.

Nel corso delle attività di accertamento il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può condividere con altre Strutture dell'Istituto informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

9. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. MISURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE

Le misure di protezione previste nei successivi articoli si applicano ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 6;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 24/2013 e dal presente Regolamento.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano anche ai seguenti soggetti:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e stabile;
- gli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le tutele previste non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.



10.1. LIMITI ALL'OPERATIVITA' DELLE MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2013 e dal presente Regolamento non sono garantite e alla persona segnalante è irrorata una sanzione disciplinare, previo avvio di specifico procedimento.

10.2. DIVIETO DI RITORSIONI

I soggetti segnalanti di cui all' art. 5 del presente Regolamento non possono subire ritorsioni in caso di presentazione di una segnalazione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salva prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono casi di ritorsione le seguenti fattispecie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la mancata attribuzione o il mancato rinnovo di incarico dirigenziale, di responsabile di ufficio o settore, di responsabile amministrativo delegato, di referente amministrativo, di altra posizione organizzativa o di funzione specialistica;



c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui “*social media*”, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

o) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

p) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5. I soggetti segnalanti possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In tal caso ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

6. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 300/1970 o dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

7. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.



10.3. MISURE DI SOSTEGNO

La persona segnalante può avvalersi del sostegno degli enti del Terzo Settore presenti nell'elenco istituito presso ANAC al fine di ottenere informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

11. CANALE ESTERNO PER LE SEGNALAZIONI

Il Decreto n. 24/2023 prevede un canale di segnalazione c.d. “esterna” (artt. 6 e 7) gestito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione¹. Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la Legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La persona segnalante può segnalare esternamente all'Istituto qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Resta fermo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti. In particolare, si precisa che anche qualora il segnalante che rivesta qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio abbia già effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

¹ Si richiama, sul punto, quanto previsto dalla Delibera adottata dall'ANAC n. 311 del 12 luglio 2023



12. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato del presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente e in particolare alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023.

Il presente documento e l'accesso alla piattaforma sono reperibili al seguente indirizzo web: <https://www.iss.it/-/whistleblowing>.